



**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS.  
50/2016, CON PIU'OPERATORI ECONOMICI, MEDIANTE  
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART 63 DEL D.LGS.  
50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE MECCANICA DEL PARCO MEZZI DELLA  
SOCIETA' CON PTT INFERIORI A 35 QL.  
CIG: 9426384229**

## **CAPITOLATO TECNICO**

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Ing. Brigitte Pelli)

## **Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E IMPORTO**

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento della fornitura di beni e delle prestazioni di servizi necessari per la manutenzione meccanica del parco mezzi della società con PTT inferiori a 35 ql.

Le manutenzioni riguardano l'apparato meccanico, in cui ricadono gli interventi riguardanti il motore, la trasmissione, i freni, le sospensioni e gli altri organi meccanici del veicolo e dell'attrezzature, per intervento su veicoli sotto i 35 ql di PTT.

Importo stimato dell'affidamento per anni uno è pari ad **Euro 350.000,00**, oltre IVA, di cui **Euro 7.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CPV 50111000-6 – CIG 9426384229. Costi stimati della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, **Euro 143.000,00**;

La quantificazione sopra indicata è stata definita sulla base di dati storici.

L'importo sopra stimato a corrispettivo delle prestazioni di servizi non si intende quale corrispettivo certo delle prestazioni, ma quale stima presunta e approssimativa derivante dal potenziale fabbisogno. **Pertanto, gli importi stimati degli affidamenti di cui sopra, costituiscono il limite massimo di spesa entro cui saranno commissionate le prestazioni che verranno richieste, di volta in volta, agli aggiudicatari e, quindi, non è vincolante per Cosmari.**

Di conseguenza, qualora il quantitativo di servizi oggetto di affidamento risulti, a fine contratto, inferiore a quello stimato, nulla sarà dovuto ai contraenti per tale minor corrispettivo.

L'importo stimato dell'affidamento di cui sopra va preso a riferimento per il calcolo della cauzione provvisoria e definitiva, di cui all'art. 5 del CSA, ma non costituisce impegno contrattuale.

L'Accordo Quadro sarà concluso con i **primi 3 (tre) operatori economici** risultanti dalla graduatoria finale redatta dalla Commissione giudicatrice all'uopo.

L'A.Q. prevede, la seguente ripartizione percentuale tra gli operatori economici:

1. Al concorrente **primo** in graduatoria verranno eventualmente affidati servizi per un quantitativo pari a circa il **50%** dell'importo contrattuale stimato (**€ 175.000,00**);
2. Al concorrente **secondo** in graduatoria verranno eventualmente affidati servizi per un quantitativo pari a circa il **30%** dell'importo contrattuale stimato (**€ 105.000,00**);
3. Al concorrente **terzo** in graduatoria verranno eventualmente affidati servizi per un quantitativo pari a circa il **20%** dell'importo contrattuale stimato (**€ 70.000,00**);

In caso di un numero di soggetti in graduatoria inferiori agli affidatari previsti, si procederà ad attribuire ai concorrenti in graduatoria che precedono l'importo dell'affidamento riservato alle posizioni non occupate per mancanza di aziende affidatarie, con redistribuzione percentuale dello stesso importo non assegnato.

Cosmari procederà alla emanazione di Ordini di Servizio, a rotazione non preordinata, tenendo conto delle percentuali di esecuzione del servizio sopra indicate e delle necessità della stessa Cosmari derivanti da condizioni di urgenza. Gli Ordini di Servizio verranno trasmessi agli operatori economici aggiudicatari per e-mail o PEC da incaricato di Cosmari, in tempi adeguati a garantire l'intervento richiesto nei luoghi di effettuazione delle prestazioni.

L'operatore economico dovrà dare immediato riscontro mediante l'invio di e-mail o PEC di avvenuta ricezione ed accettazione.

In ogni caso, l'affidamento è da intendersi in maniera non esclusiva di tutti i veicoli in dotazione, per cui rimane la piena ed insindacabile facoltà di Cosmari di utilizzare altre officine per riparazioni urgenti, senza che gli aggiudicatari della gara possano reclamare danni o risarcimenti di sorta per tali autonome scelte della S.A.

## Art. 2 – REQUISITI E SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Per partecipare alla gara le ditte dovranno dichiarare e successivamente provare di possedere la capacità tecnica e professionale necessaria per assumere l'incarico e garantire le prestazioni richieste.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici e concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del medesimo articolo, in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

- 1) Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'esercizio dell'attività di autoriparazione autoveicoli (come previsto dal D.P.R. 14/12/1999 n. 558 e dalla Legge 05/02/1992, n. 122);
- 2) Avere eseguito **servizi analoghi**, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando di gara, per un importo complessivo non inferiore all'importo presunto dell'affidamento (**€ 350.000,00**) (eurotrecentocinquantamila) per conto di enti pubblici o privati. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività, secondo la seguente formula: (servizi analoghi richiesti/3) X anni di attività;
- 3) Disporre o dichiarare l'impegno a disporre di **personale specializzato** in numero idoneo a garantire nei tempi stabiliti gli interventi richiesti (**minimo 2 unità lavorative stabili**, compreso l'eventuale titolare);
- 4) Disporre o dichiarare l'impegno a disporre di **adeguata struttura** (officina) in possesso delle previste autorizzazioni e/o abilitazioni e/o licenze;
- 5) Disporre o dichiarare l'impegno a disporre di **dotazioni di sistemi di diagnostica** per le principali case automobilistiche;
- 6) Avere disponibilità a trattare ed installare **ricambi originali**;
- 7) Assicurare la disponibilità di una o più officine singole o associate, di cui l'Operatore Economico partecipante può esibire titolo di disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento, tali da garantire tempi di intervento nella sede centrale e in tutte le unità locali di cui all'art. 4 punti 1 e 2 **non superiori a 40 minuti dalla chiamata**, ovvero di impegnarsi ad allestire o acquisire la disponibilità di officine o succursali operative, in grado di garantire la medesima operatività richiesta, nel giro di 15 giorni dalla data di aggiudicazione, pena la revoca dell'affidamento. Per il calcolo del tempo di intervento si fa riferimento al percorso stradale consigliato da Google Maps nel rispetto dei vincoli delle strade percorse;
- 8) Garantire il possesso di una struttura idonea al ricovero degli automezzi in riparazione recintata e videosorvegliata per un numero minimo di 3 unità;
- 9) Impegnarsi, altresì, di mettere a disposizione una officina mobile attrezzata in relazione alla tipologia dei mezzi affidati di cui la stessa dichiara la disponibilità o l'impegno a dotarsi della stessa in caso di affidamento nel termine massimo di 15 giorni dall'aggiudicazione;
- 10) Disporre di stazione di ricarica impianti aria condizionata;
- 11) Disporre di attrezzatura idonea alle prove tecniche per la revisione dei veicoli;
- 12) Capacità lavorativa su almeno 2 veicoli in contemporanea;
- 13) Disporre o dichiarare l'impegno a disporre entro 15 giorni dall'aggiudicazione, di **mezzi di traino** per recupero dei veicoli della S.A. nel caso in cui non sia possibile l'intervento in loco e gli stessi non possano autonomamente raggiungere l'officina, ovvero dichiara l'impegno a stipulare adeguata convenzione con ditte di recupero mezzi attrezzate allo scopo.

In caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso.

I requisiti di cui sopra sono comprovati, ai fini della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, **entro 10 giorni** dall'aggiudicazione provvisoria, pena la revoca dell'affidamento in favore della ditta aggiudicataria.

Inoltre, per partecipare alla gara i concorrenti non devono incorrere in nessuna delle clausole di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici, di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e non incorrere nei divieti a contrarre di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 e s.m.i..

L'insussistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 80 cit. deve essere posseduta da ogni ditta singola o da ogni ditta partecipante ad eventuale RTI o Consorzio.

### **Art. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro ha una durata di **12 (dodici) mesi**, con facoltà di Cosmari Srl di esercitare opzione, a propria insindacabile scelta, di rinnovo del contratto in favore delle ditte aggiudicatrici per la medesima durata. La facoltà di rinnovo dell'affidamento sarà eventualmente esercitata dalla Società, mediante preavviso formale, comunque prima della scadenza dell'Accordo Quadro. In difetto di rinnovo, Cosmari si riserva la facoltà di prorogare la validità dell'accordo quadro, per il tempo strettamente necessario alla individuazione di nuovi aggiudicatari all'esito di procedura ad evidenza pubblica (max sei mesi).

### **Art. 4 – LUOGO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Le attività di manutenzione di cui all'art. 1 di **carattere ordinario** debbono essere oggetto di preventiva organizzazione da concordare tra la SA e l'affidatario.

Le manutenzioni di carattere straordinario o impreviste debbono essere eseguite con la prontezza necessaria a garantire il rapido ripristino funzionale dei veicoli, qualunque sia il tipo di avaria, nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui appresso.

Le operazioni di riparazione ordinarie, saranno di norma eseguite presso le officine dei soggetti inseriti nell'AQ secondo la programmazione che la Stazione Appaltante riterrà di attivare, a proprio insindacabile giudizio. **Il ritiro e la riconsegna dei mezzi saranno effettuati a cura e spese degli stessi soggetti affidatari, con proprio personale.**

Le operazioni di riparazione straordinarie o impreviste potranno essere eseguite presso le officine dei soggetti inseriti nell'AQ ovvero presso la sede centrale o nelle unità locali di cui appresso, anche con intervento dell'officina mobile, secondo l'organizzazione che gli stessi affidatari riterranno di proporre, nell'ottica comunque di garantire la massima efficienza e celerità negli interventi.

**I mezzi saranno resi disponibili alle officine affidatarie nella sede centrale o nelle unità locali a discrezione della Stazione Appaltante:** dal momento della formale comunicazione alle officine affidatarie della necessità dell'intervento ordinario, straordinario o non programmato, la responsabilità degli interventi e delle movimentazioni dei mezzi farà interamente carico alle stesse, nei tempi e con le modalità di cui appresso.

Rimane piena ed insindacabile la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla consegna diretta dei mezzi alle officine affidatarie, ovvero al ritiro dei mezzi riparati, con proprio personale, per accelerare la disponibilità degli stessi mezzi.

Nel caso in cui il mezzo non sia in grado di raggiungere le officine o la sede o le unità locali, e non sia tecnicamente possibile l'intervento dell'officina mobile la Stazione Appaltante **può autorizzare** l'uso del mezzo di traino, i cui oneri sono a carico della stessa Stazione Appaltante.

In relazione a quanto sopra le sedi centrali o le unità locali sono le seguenti:

1) Sede centrale COSMARI SRL in Loc. Piane che Chienti – Tolentino;

2) Sedi distaccate site nei seguenti luoghi: San Severino Loc. Taccoli; Civitanova Marche contrada Piane Chienti, Santa Maria Apparente e Loc. contrada Foce Asola; Corridonia Loc. Sarrocciano; Camerino stazione trasferimento Loc. Sfercia; Cingoli loc. Castelletta; Trodica di Morrovalle; Montecassiano Loc. Vallecascia, Macerata Via Gagarin, San Ginesio Loc. Pian di Pieca, Tolentino fraz. Le Grazie.

Le ditte aggiudicatrici devono garantire tempi di intervento per il ritiro dei veicoli da tutti i siti di cui sopra, non superiori a:

- 40 minuti dalla chiamata o dall'invio del modulo di richiesta nelle forme che saranno indicate dalla SA, nell'arco temporale che va dalle ore 06,00 fino alle ore 21,00 di tutti i giorni feriali; entro le ore 7,00 del giorno feriale successivo per chiamate durante i giorni festivi o dalle 21,00 alle 24,00 dei giorni feriali, o anche per chiamate dalle 00,00 alle 06,00 dei giorni feriali (sono considerati feriali tutti i giorni salvo le festività dalle ore 00,00 alle ore 24,00);

### **Art. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO**

Le ditte partecipanti debbono presentare la cauzione provvisoria sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi di quanto prescritto dall'art. 93 comma 1, 2, 3 del d.lgs. 50/16 e s.m.i.. per i seguenti importi, corrispondenti al 2% dell'importo stimato dell'affidamento di cui all'art. 1 del CSA, pari a **€ 7.000,00 (Eurosettemila/00)**. Per i concorrenti in possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale, ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. c) D.lgs. 50/16, la cauzione può essere ridotta del 50%, previo rilascio di copia del relativo certificato. Si applica altresì l'art. 93, comma 7, D.lgs. 50/16. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione dell'importo della cauzione è ammessa solo se tutte le imprese associate o consorziate sono certificate.

Le ditte aggiudicatrici dell'Accordo Quadro sono tenute a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione efficace della gara, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% dell'importo stimato dell'accordo quadro, come indicato all'art. 1 del presente CSA, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità qualora non presentata in sede di gara.

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Cosmari Srl.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto (dodici mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della SA, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della SA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte degli aggiudicatari, che abbiano comportato l'applicazione di penali a carico dell'operatore economico. In caso di inadempimento a tale obbligo, la SA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Accordo Quadro. Ai sensi dell'art. 103 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità del servizio svolto.

#### **Art. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro da parte degli aggiudicatari equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di contratti di servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso, trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

#### **ART. 7 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni riportate all'art. 105 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., come modificato ed integrato dall'art. 49, legge 108/21 del Codice dei contratti.

La disciplina del subappalto si applica in ogni caso ai contratti attuativi o agli ordinativi di volta in volta sottoscritti o emanati nel corso della esecuzione dell'accordo quadro.

#### **Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

E' vietato, da parte degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/16 e s.m.i., pena la nullità del contratto, e salvo il diritto di Cosmari Srl al risarcimento del danno. La cessione del credito derivante dal contratto di Accordo Quadro è consentita nei limiti di cui all'art. 106 del Codice e previa autorizzazione della S.A.

#### **Art. 9 – RESPONSABILITA'**

Gli affidatari dell'Accordo Quadro sono responsabili nei confronti della SA dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla SA e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. Gli affidatari assumono inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra gli affidatari manlevano Cosmari Srl da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

#### **Art. 10 – PERSONALE**

Gli affidatari dell'Accordo Quadro sono obbligati a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria in riferimento alle specifiche prestazioni svolte e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi

quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Gli affidatari si obbligano altresì a dimostrare, a qualsiasi richiesta di Cosmari Srl, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto. L'Accordo Quadro dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente Capitolato. Gli affidatari dovranno provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte della S.A.

Cosmari Srl ha inoltre la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti degli affidatari che durante lo svolgimento delle prestazioni abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguati rispetto alle mansioni da svolgere.

### **Art. 11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Gli affidatari dell'Accordo Quadro si adoperano al fine di assicurare che le obbligazioni derivanti dal contratto con Cosmari Srl vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il Regolamento UE n. 679/16. Cosmari Srl e gli affidatari, con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui al citato Regolamento UE, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento.

Cosmari Srl e il fornitore daranno atto, con la sottoscrizione del contratto, che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

### **Art. 12 – VARIANTI E/O MODIFICHE AL CONTRATTO**

Cosmari si riserva di introdurre modifiche e varianti nel corso del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/16 e s.m.i.. Ai sensi del comma 12 del citato articolo, in caso di aumento dell'importo contrattuale fino alla decorrenza del "quinto d'obbligo", il fornitore sarà tenuto ad eseguire il servizio in variante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.

In caso di variazioni superiori, egli potrà eventualmente svincolarsi dal contratto.

### **Art. 13 – RECESSO E RISOLUZIONE**

Cosmari Srl si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal contratto di Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del Codice.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi, da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) quando Cosmari Srl e gli affidatari dell'Accordo Quadro, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; in tal caso, gli affidatari hanno diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall'art.80 del Codice; Cosmari Srl incamera la cauzione definitiva;
- c) quando l'ammontare complessivo delle penali ha superato il 10% del valore del contratto; Cosmari Srl incamera la cauzione definitiva;

- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Cosmari;
- e) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall'articolo 80, del D.lgs. 50/16 o dai procuratori speciali e/o institori muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta; Cosmari Srl incamera la cauzione definitiva;
- f) in caso di cessione dell'azienda a terzi, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o pignoramento a carico dell'aggiudicatario; Cosmari Srl incamera la cauzione definitiva;
- g) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del credito; Cosmari Srl incamera la cauzione definitiva;
- h) per cessione, anche parziale, del contratto da parte degli affidatari del servizio; Cosmari Srl incamera la cauzione definitiva;
- i) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, Cosmari Srl incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle penali previste e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- j) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto da parte dell'affidatario; Cosmari Srl incamera la cauzione definitiva.
- k) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte dell'affidatario; Cosmari Srl incamera la cauzione definitiva.
- l) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione; Cosmari Srl incamera la cauzione definitiva.
- m) perdita, da parte degli affidatari dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; Cosmari Srl incamera la cauzione definitiva;
- n) esecuzione delle transazioni finanziarie eseguite dagli affidatari senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); Cosmari Srl incamera la cauzione definitiva;
- o) negli altri casi previsti dal presente Disciplinare di gara e dalla vigente normativa.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, Cosmari Srl ha la facoltà di affidare a terzi il contratto di Accordo Quadro, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/16. All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale dal contratto, da parte dell'affidatario, sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e Cosmari Srl è titolata ad incamerare la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero, salvi gli eventuali conguagli.

#### **Art. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture inerenti il contratto di Accordo Quadro, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:

Cosmari Srl

Loc. Piane di Chienti



62029 TOLENTINO

e dovranno indicare il codice CIG della procedura. Tali fatture, fermo restando quanto di seguito specificato, sono liquidate entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m., previa attestazione di regolare esecuzione da apporre da parte del responsabile designato dalla S.A. sulla fattura stessa. La fattura deve essere completa dell'ordine di esecuzione lavori sottoscritto dalla SA, del preventivo formulato dalla ditta aggiudicataria e da eventuali integrazioni dell'ordine accettati dalla SA.

In caso di mancata attestazione la fattura non sarà liquidata e si avvieranno le procedure di verifica e contestazione previste dal contratto.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l'affidatario dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La liquidazione avverrà previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della S.A.

Nel caso di ottenimento di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze di uno o più soggetti esecutori dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e Cosmari Srl dispone il pagamento di quanto dovuto dal fornitore direttamente agli enti previdenziali. Nel caso in cui l'affidatario esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP entro i successivi quindici giorni a procedere in tal senso, Cosmari Srl può pagare anche in corso di esecuzione delle prestazioni direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo tale somme dai crediti del fornitore. In caso di contestazioni tra il fornitore e dipendenti, il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Valgono le regole introdotte dal DL 124/2019.

#### **Art. 15 – CLAUSOLA REVISIONALE**

Ai fini della revisione del corrispettivo contrattuale, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, in deroga all'art. 106, comma 1 lettere a) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'art. 1664 del Codice civile.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e gli affidatari danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dagli affidatari.

Qualora gli affidatari ritengano che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali utilizzati che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso è tenuto a formulare apposita istanza alla Committente, fornendo prova documentale dei maggiori oneri sostenuti.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dagli affidatari, la Committente si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste degli affidatari il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente

articolo sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

## **Art. 16 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL FORNITORE**

**Le principali prestazioni richieste agli affidatari sono le seguenti:**

a) Consegna del mezzo: l'organizzazione e l'onere del prelievo e della riconsegna del mezzo fanno interamente capo all'appaltatore, salvo i casi in cui si renda necessario l'intervento di traino per soccorso per fermo veicolo su sede stradale tale da costituire un pericolo per la circolazione ovvero per accertata impossibilità dello stesso a raggiungere con propri mezzi l'officina di riferimento ma solo nel caso in cui sia preclusa ogni altra possibilità di intervento con officina mobile. In tali casi l'intervento di traino va autorizzato dalla Stazione Appaltante.

**Pertanto, in tutti gli altri casi di fermo accidentale di un veicolo lungo il tragitto, su qualsivoglia arteria della Provincia di Macerata, l'appaltatore è obbligato ad intervenire con la propria officina mobile** entro i termini di cui all'art. 4 del CSA, salvo che, d'intesa con la Stazione Appaltante, non venga acclarato che il guasto non possa essere riparato con le normali dotazioni dell'officina mobile, ovvero che lo stesso non possa riprendere il percorso anche in forma ridotta, per cui la SA autorizzi l'intervento del mezzo di traino.

Si ribadisce che per il prelievo dei veicoli da tutti gli altri punti indicati all'art. 4 del CSA (sede centrale e unità locali), l'appaltatore dovrà provvedere, con propri mezzi, personale competente munito di patente di guida idonea al veicolo trasportato e targa prova di proprietà, alla movimentazione dei veicoli COSMARI da riparare o manutenzionare. Il ritiro e la riconsegna dovranno avvenire presso la sede di prelievo, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante.

**Nei casi di urgenza rimane la piena ed insindacabile facoltà della SA procedere alla consegna dei veicoli direttamente alle officine di riferimento, al fine di ottenere una contrazione dei tempi di intervento e riparazione.**

b) Intervento di recupero e traino del veicolo: nei casi in cui al comma precedente, siano accertate le condizioni per cui sia da attivare l'intervento di recupero con traino del veicolo, la Stazione Appaltante può autorizzare l'appaltatore al recupero del veicolo con propri mezzi e al trasporto presso la sede dello stesso. Il recupero dei veicoli in avaria, su tutto il territorio di esecuzione del contratto (ATO 3)+, deve essere garantito 24 ore su 24. I tempi di intervento per il recupero del veicolo debbono essere gli stessi indicati all'art. 4 per l'intervento di riparazione, salvo che il veicolo non sia in posizione pericolosa per la circolazione per cui, in assenza di intervento immediato di rimozione da parte della ditta, la SA si assume l'onere di provvedere con ditte terze a rimuovere il potenziale pericolo;

c) Preventivo del guasto o della manutenzione: per ogni intervento, all'atto della presa in carico del veicolo da parte dell'officina individuata, i responsabili designati dalla SA provvederanno a redigere una specifica scheda tecnica riportante l'indicazione delle anomalie e in generale dei lavori richiesti e tutte le notizie richieste, compreso il sito o la località dove il mezzo è disponibile. Il modulo, nelle forme che saranno comunicate ai soggetti affidatari, va trasmesso all'officina incaricata. Nei tempi previsti all'art. 4 del CSA la stessa dovrà intervenire prendendo in carico il veicolo ed effettuare, quindi, una diagnosi degli inconvenienti segnalati e dello stato di usura delle parti interessate e inviare il prima possibile il preventivo di massima dei lavori con le stesse modalità informatiche che saranno comunicate ai soggetti affidatari dalla Stazione Appaltante.

In particolare nel preventivo va indicato:

- il costo complessivo della mano d'opera sulla base delle **quantità del tempario della marca del veicolo in riparazione** (da indicare **obbligatoriamente**), o qualora non disponibile per la vetustà del veicolo, sulla base delle quantità del

tempario di un veicolo di analoghe caratteristiche. Vanno indicate eventuali variazioni rispetto al tempario di riferimento, opportunamente motivate. Le ore di intervento debbono essere quelle riportate nel tempario della casa costruttrice di riferimento ovvero in quella dell'offerta. Nel caso in cui il preventivo delle ore previste non rispetta il suddetto tempario, a parità di intervento, la ditta è obbligata a segnalare tale difformità in sede di preventivo;

- il costo complessivo dei ricambi originali utilizzati, specificando la tipologia degli stessi, ovvero, se non originali, il prezzo offerto con riferimento al ricambio originale che non può essere mai superato;
- il costo complessivo di altri materiali eventualmente utilizzati nell'esecuzione del servizio (olio motore, olio idraulico, liquido refrigerante ecc...);
- il tempo per l'eventuale traino ove effettuato, ovvero se è stato effettuato o meno l'intervento o il sopralluogo sul sito dove il veicolo stazione: sarà riconosciuta al fornitore il compenso per il traino, al prezzo orario di aggiudicazione, e il compenso forfettario di aggiudicazione per le spese di intervento franco la zona di stazionamento del veicolo, onnicomprensivo delle spese per raggiungere con propri mezzi ed attrezzature il veicolo da riparare;
- Nel preventivo formulato dal fornitore dovranno essere dettagliatamente specificati i codici, la descrizione, la quantità, i prezzi di listino e gli sconti riservati alla SA.

**La trasmissione dei preventivi di cui sopra va effettuata sulla base delle modalità informatiche che saranno comunicate ai soggetti affidatari dalla Stazione Appaltante;**

- d) Riparazione del veicolo: l'affidatario può procedere alle riparazioni solo dopo aver inviato alla Stazione Appaltante, nelle modalità indicate, il preventivo di spesa per la riparazione con riportato: tipo di guasto, intervento consigliato, pezzi di ricambio necessari (descrizione di tipo e marca), ore di lavorazione previste, e dopo aver ricevuto l'ordine di esecuzione dei lavori sottoscritto da soggetto abilitato della SA (DEC o altre responsabile designato). Al termine dell'intervento dovrà essere inviato, sempre con le stesse modalità, il rendiconto del lavoro effettuato. Eventuali variazioni rispetto al preventivo vanno comunicate immediatamente al referente della S.A. che provvederà a dare le opportune determinazioni. Tutti i pezzi di ricambio sostituiti dovranno essere resi alla S.A.. L'affidatario, su richiesta della SA, è obbligato a produrre documentazione fotografica dei ricambi installati e delle manutenzioni effettuate;
- e) Tempi di esecuzione del servizio: le prestazioni inerenti interventi con preventivi di spesa inferiori ad Euro 1.000,00 devono essere eseguiti dal fornitore entro 12 (dodici) ore successive alla data ed ora di autorizzazione alla riparazione con la e-mail di cui sopra. Per importi di preventivi superiori all'importo di cui sopra, il tempo utile in giorni lavorativi per l'esecuzione del servizio a decorrere dalla data e l'ora dell'autorizzazione all'intervento è calcolato sulla base delle ore stimate in sede di preventivo, in relazione al tempario delle Case costruttrici (in caso di mancanza di tali documenti, dovranno essere utilizzati i tempi relativi a veicoli analoghi). Per lavorazioni o veicoli particolari per le quali non dovessero essere reperiti tempario di riferimento, la manodopera dovrà essere concordata di volta in volta con la SA. Nel caso si manifestassero, in sede di lavorazione, dei contrattempi che ritardino, in maniera sostanziale, la data di riconsegna del mezzo, essi dovranno essere immediatamente segnalati alla SA e successivamente evidenziati nel consuntivo. Resta inteso che l'impiego di attrezzature non idonee e di maestranze non specializzate non può in alcun caso giustificare fatturazioni di materiali e di manodopera in misura superiore di quanto dettagliato dai relativi tempi della Casa Costruttrice di ogni veicolo. L'affidatario dovrà dare immediata comunicazione della disponibilità del veicolo riparato alla SA;

- f) Fornitura ricambi originali nuovi (RON): tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno garantire l'utilizzo di ricambi originali nuovi o autorizzati dalle case costruttrici del veicolo e lo smaltimento dei pezzi sostituiti. Per ricambi originali si intende quei materiali aventi le stesse caratteristiche tecniche e tecnologiche e la medesima provenienza di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in lavorazione; per ricambi nuovi si intende quei materiali mai precedentemente montati su veicoli, ed in perfetto stato di Conservazione;
- g) Fornitura ricambi di qualità equivalente (QE) o revisionati (REV): per quanto concerne pezzi di ricambio non riguardanti organi di sicurezza (freni, sterzo e componentistica strutturale), è fatta deroga dal montaggio obbligatorio di materiali originali nuovi, a condizione che la SA autorizzi il fornitore nell'utilizzo di:
- materiali di qualità equivalente (QE) e cioè che possiedono attestazioni (scheda tecnica) di caratteristiche tecnico/qualitative e funzionali del tutto equivalenti a quelli originali;
  - materiali revisionati (REV) e cioè già montati su altri mezzi e successivamente sottoposti a revisione, caratterizzati da una vita e da un livello di prestazione del tutto simile al componente nuovo.

**Nel caso in cui è autorizzato il montaggio del ricambio QE o REV, il relativo prezzo dovrà essere almeno inferiore del 55% rispetto a quello a listino del corrispondente ricambio originale nuovo RON.**

- h) Garanzie per i ricambi: tutti i pezzi di ricambio montati sui veicoli, sia RON, QE che REV si intendono garantiti per due anni, ad eccezione dei ricambi ad usura (pasticche freni, frizioni, cinghie, spazzole tergi, ecc...) dalla data del montaggio da parte del fornitore. Tutti pezzi sostituiti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono rimanere a disposizione della SA, la quale, a suo insindacabile giudizio, essendo di proprietà della stessa, potrà richiederne la relativa restituzione, e il fornitore è obbligato a tal uopo a conservarli a propria cura per almeno due mesi.
- i) Servizio di assistenza telefonica e referente aziendale: per tutta la durata del contratto il fornitore deve mettere a disposizione della SA un apposito servizio di assistenza telefonica di personale specializzato, per la ricezione e gestione di richieste inerenti l'esecuzione delle attività contrattuali. Tale servizio dovrà essere disponibile h 24 giorni feriali e festivi;
- j) Controlli tecnici: è facoltà di Cosmari Srl, al ritiro del veicolo, effettuare tutte le verifiche ed i controlli tendenti all'accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni commissionate nonché della congruenza degli stessi anche sotto il profilo economico. Detti controlli potranno essere eseguiti direttamente presso l'officina del fornitore e se necessario, potranno riguardare la scomposizione di componenti sostituiti o riparati; in tal caso il fornitore dovrà porre a disposizione della SA, personale ed attrezzature per eseguire tali accertamenti, senza poter accampare pretese di qualsiasi sorta. E' altresì facoltà della SA, in particolar modo per gli organi riguardanti la sicurezza (freni, organi guida, componenti strutturali), al fine di verificare che i materiali impiegati siano originali, richiedere in visione una documentazione attestante tale requisito (es. il DDT di consegna al fornitore del materiale). Tali controlli non sollevano minimamente il fornitore dalle responsabilità derivanti dall'aver eseguito materialmente la lavorazione.

## **Art. 17 – OBBLIGHI DEL FORNITORE**

I soggetti affidatari dell'Accordo Quadro si obbligano:

- a) a trasmettere alla SA, anche di volta in volta allegato al preventivo di spesa, il tempo di intervento indicato dal tempario della ditta costruttrice per la prestazione richiesta. Se non disponibile per la tipologia dell'intervento va prodotta un'analisi dei prezzi effettuata per prestazioni similari;

- b) ad assicurare tempi di intervento come indicato all'art. 4. In caso che il veicolo non sia in condizioni di raggiungere l'officina della ditta aggiudicataria, e la stessa non sia in condizioni di effettuare l'intervento di riparazione nel luogo di stazionamento dello stesso, la suddetta ditta aggiudicataria si obbliga al recupero del veicolo con propri mezzi e al trasporto presso la sede della stessa. I tempi di intervento per il recupero del veicolo debbono essere gli stessi indicati all'art. 4 per l'intervento di riparazione, salvo che il veicolo non sia in posizione pericolosa per la circolazione per cui, in assenza di intervento immediato di rimozione da parte della ditta aggiudicataria la SA si assume l'onere di provvedere con ditte terze a rimuovere il potenziale pericolo;
- c) a procedere alle riparazioni solo dopo aver inviato il preventivo dettagliato di spesa, come sopra indicato, con le modalità che saranno impartite dalla stazione appaltante, con riportato: tipo di guasto, intervento consigliato, pezzi di ricambio necessari (descrizione di tipo e marca), ore di lavorazione previste. Al termine dell'intervento dovrà essere inviato il rendiconto del lavoro effettuato. Eventuali variazioni rispetto al preventivo vanno comunicate immediatamente al referente della stazione appaltante che provvederà a dare le opportune determinazioni. Tutti i pezzi di ricambio sostituiti dovranno essere resi alla stazione appaltante. I tempi per il completamento dell'intervento, indicati nel preventivo anche sulla base anche dei tempari relativi alla varia marche di veicoli e per interventi simili, dovranno essere più rapidi possibili; il ritardo non giustificato nella riconsegna del veicolo darà la facoltà della SA di applicare le penali e, in relazione alla gravità e recidività delle inadempienze, alla rescissione in danno dell'affidamento;
- d) a produrre, ove richiesto dalla SA, documentazione fotografica dei ricambi installati e delle manutenzioni effettuate;
- e) all'esecuzione dei servizi a regola d'arte, impiegando i migliori materiali presenti sul mercato;
- f) le ore di intervento debbono essere quelle riportate nel tempario della casa costruttrice di riferimento ovvero nell'offerta, come indicato alla precedente lettera a). In caso il preventivo delle ore previste non rispetti il suddetto tempario, a parità di intervento, la ditta aggiudicataria è obbligata a segnalare tale difformità in sede di preventivo, fornendone le opportune giustificazioni;
- g) a consentire il diritto di far controllare da terzi specialisti le prestazioni eseguite relativamente alla congruità dei costi, alla tipologia dei materiali impiegati e alla corretta esecuzione dell'opera;
- h) all'osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività, inerenti la presente fornitura, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.

#### **Art. 18 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è il soggetto preposto da Cosmari srl per la condotta e la gestione dell'accordo quadro.

Il DEC impartisce ai soggetti affidatari le necessarie disposizioni per la corretta esecuzione dell'accordo quadro mediante Ordini di Servizio che l'affidatario deve eseguire senza poter in alcun caso sospendere, modificare o interrompere l'esecuzione dell'accordo quadro.

#### **Art. 19 – SMALTIMENTO RIFIUTI**

Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico delle ditte affidatarie dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 20 – REFERENTE TECNICO DEL FORNITORE**

Il fornitore del servizio deve comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio tecnico abilitato ad assumere l'incarico di **Referente Tecnico del Servizio**, che, rendendosi sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

In caso di assenza del Referente va indicato tempestivamente un sostituto.

La SA ha il diritto di accesso, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, rispetto le prescrizioni di sicurezza del fornitore, a tutti i siti ove il fornitore svolge le attività incluse nel contratto di Accordo Quadro e ciò per eseguire verifiche, controlli a campione delle attività e delle prestazioni eseguite.

Nel caso di rilievi della SA sulle prestazioni o forniture eseguite dal fornitore, il DT del fornitore dovrà disporre ed eseguire a propria cura e spese le attività necessarie per la regolarizzazione della commessa contestata, ripetendo, se necessario, le attività già eseguite e non ritenute a perfetta regola d'arte, senza poter richiedere ulteriori compensi di qualsiasi sorta.

La nomina del Referente Tecnico non esula gli affidatari dal rispetto pieno di tutti gli obblighi di contratto

#### **Art. 21 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

**L'AQ**, è affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base degli elementi indicati nel Disciplinare di Gara e di seguito riassunti:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - <b>Prezzo</b>   | <b>max 30 punti</b> |
| - <b>Struttura tecnica dell'operatore economico con particolare riferimento alle dotazioni del parco mezzi di COSMARI</b> | <b>max 40 punti</b> |
| - <b>Sistema di assistenza migliorativo</b>   | <b>max 25 punti</b> |
| - <b>Servizi aggiuntivi proposti</b>  | <b>max 5 punti</b>  |

Saranno dichiarati aggiudicatari i 3 migliori concorrenti, che avranno ottenuto il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica. In caso di parità di punteggio finale, sarà preferito il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità di punteggio, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio pubblico.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea, congrua e conveniente ad insindacabile giudizio di Cosmari.

Cosmari procederà alla emanazione di Ordini di Servizio, a rotazione non preordinata, tenendo conto delle percentuali di esecuzione del servizio sopra indicate e delle necessità della stessa Cosmari derivanti da condizioni di urgenza. Gli Ordini di Servizio verranno trasmessi agli operatori economici aggiudicatari per *e-mail* o PEC da incaricato di Cosmari, in tempi adeguati a garantire l'intervento richiesto nei luoghi di effettuazione delle prestazioni.

L'operatore economico dovrà dare immediato riscontro mediante l'invio di e-mail o PEC di avvenuta ricezione ed accettazione.

In ogni caso, l'affidamento è da intendersi in maniera non esclusiva di tutti i veicoli in dotazione, per cui rimane la piena ed insindacabile facoltà di Cosmari di utilizzare altre

officine per riparazioni urgenti, senza che gli aggiudicatari della gara possano reclamare danni o risarcimenti di sorta per tali autonome scelte della S.A.

### 1) Prezzo

Max punteggio assegnabile **30 punti** al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più elevato; per le altre offerte il punteggio sarà determinato con la seguente formula:

$$P_i = \frac{P_{max} \times R_i}{R_{max}}$$

Dove il VPC è calcolato con la seguente formula:

$$\frac{\text{Ribasso \% unico offerto sugli importi unitari a base di gara del gruppo 1} + 2 \times \text{Rialzo \% unico offerto sulle percentuali unitarie di sconto a base di gara del gruppo 2}}{3} = \text{Valore Percentuale Composto (VPC)}$$

Se l'offerta economica presentata non prevede ribassi ( $R_i=0\%$ ) il punteggio assegnato sarà in ogni caso pari a zero. I punteggi saranno calcolati fino alla terza cifra decimale. I prezzi offerti saranno in ogni caso arrotondati alla seconda cifra decimale.

**Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, in graduatoria avrà una posizione migliore l'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più elevato per l'offerta tecnica.**

I Gruppi 1) e 2) indicati nella formula per l'attribuzione dei punteggi relativi al prezzo, di cui al Disciplinare di gara, si riferiscono alle seguenti voci:

### Gruppo 1

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| GRUPPO DI PREZZI   | Importi a base di gara, al netto IVA |
| Costo orario unico della manodopera per lavori sui veicoli, comprensivo di ogni costo ed onere da sostenere per ottenere il lavoro eseguito a regola d'arte (escluso pezzi di ricambio e materiali di consumo) | <b>Euro/h 37,00 *</b>                |
| Costo di recupero veicolo di massa complessiva fino a 3500 Kg fino a 40 Km A/R dalla sede di partenza del carro attrezzi (importo forfettario)   | Euro 140,00                          |
| Costo di recupero veicolo di massa complessiva fino a 3500 Kg oltre 40 Km A/R dalla sede di partenza del carro attrezzi: costo per ogni Km in più oltre il forfettario   | Euro/Km 2,00                         |

Agli importi unitari a base di gara di cui al gruppo 1) si applicherà il ribasso percentuale unico offerto dalla ditta partecipante in sede di gara.

## Gruppo 2

| GRUPPI DI PREZZI   | % sconto a base di gara |
|--|-------------------------|
| Sconto sui pezzi di ricambio originali come prezzario ufficiale in vigore per la casa automobilistica del veicolo in riparazione | 15 %                    |
| Sconto sui pezzi di ricambio non originali sulla base dei prezzi dei grossisti fornitori   | 20%                     |
| Sconto sui materiali di consumo (oli, liquidi, pastiglie freni, spazzole)  | 15%                     |

*\* Il costo della manodopera proposto con l'applicazione del ribasso percentuale offerto, non potrà mai essere inferiore a quello riportato dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali – DIV. IV (costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione d'impianti per il livello 4° - 21,70 €/h).*

Alle percentuali unitarie di sconto a base di gara di cui al gruppo 2) si applicherà il rialzo percentuale unico offerto dalla ditta partecipante in sede di gara.

L'importo presunto dell'Accordo Quadro indicato all'art. 1 del CSA è da considerarsi del tutto indicativo e non impegnativo per la SA; ove l'ammontare delle prestazioni risultasse inferiore o superiore a tale dato, alla ditta affidataria non sarà corrisposta alcuna maggiorazione o rimborso per mancato utile o danni, ma il solo importo delle prestazioni effettivamente eseguite al prezzo di aggiudicazione.

Le percentuali di ribasso offerte dalle ditte aggiudicatrici sugli importi unitari a base di gara di cui al **Gruppo 1** del presente articolo del Capitolato Tecnico e le percentuali di rialzo offerte dalle stesse ditte aggiudicatrici sulle percentuali di sconto a base di gara di cui al **Gruppo 2** del presente articolo, saranno quelle contrattualmente applicate.

**In relazione al costo orario della manodopera, vista la sottolineatura sopra indicata, si dispone che nel caso in sede di gara venga offerta una percentuale di ribasso che porti il valore orario della manodopera al di sotto della soglia minima indicata nelle tabelle del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali – DIV. IV, sarà comunque riconosciuto alla ditta il valore minimo sopra fissato.**

Fino alla definitiva aggiudicazione del servizio, rimane la piena facoltà della Società di non procedere ad alcuna aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che le ditte partecipanti possano accampare diritti per rimborsi o risarcimenti di sorta.

## 2) Struttura tecnica della società

Al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di valutare la struttura tecnica/operativa e l'assistenza tecnica integrativa in sede di offerta tecnica, l'operatore economico concorrente dovrà elencare dettagliatamente le figure che si impegna a



mettere a disposizione in aggiunta al numero minimo di unità indicato tra i requisiti richiesti alle ditte partecipanti.

Sarà valutata la struttura tecnica della ditta concorrente, in relazione alle principali figure presenti: operai specializzati, diplomati e formati; operai qualificati; struttura direzionale; competenze specifiche in relazione alle manutenzioni meccaniche richieste dalle principali attrezzature presenti: sollevatori o buche, carroponi, servizio di diagnosi e quant'altro necessario a definire la migliore struttura tecnica della ditta. Dovrà essere esplicitato **ogni aspetto** relativo ai requisiti indicati alla lettera e) del Bando di gara, riportando in dettaglio ogni notizia atta a definire l'organizzazione che la ditta partecipante intende sviluppare per garantire l'ottimale svolgimento del servizio, fermi restando i requisiti minimi di qualificazione richiesti dalla S.A.

Sulla base delle proposte formulate, la Commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna di esse il punteggio compreso **tra 0 e 40 punti**.

### **3) Proposta migliorativa del Sistema di assistenza**

Saranno valutate le proposte migliorative che la ditta avanzerà in relazione alle prestazioni di base indicate per ognuna delle prestazioni elencate agli art. 14 e 15 del Capitolato Tecnico. Sulla base delle proposte migliorative la Commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascun concorrente il punteggio compreso **tra 0 e 25 punti**.

### **4) Servizi aggiuntivi**

Saranno assegnati punti compresi tra **0 e 5** in relazione a servizi aggiuntivi che la ditta si impegna ad offrire, senza oneri ulteriori per Cosmari, rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico. In particolare, a titolo esemplificativo, i servizi possono riguardare la gestione delle scadenze dei bolli, la tenuta e l'aggiornamento delle schede tecniche per ogni veicolo affidato, il lavaggio interno ed esterno dei mezzi, ecc.

## **Art. 22 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

Una volta approvata l'aggiudicazione efficace della gara, Cosmari Srl provvederà alle comunicazioni di tale provvedimento ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett a), con le modalità e nei termini ivi previsti.

Si precisa che gli affidatari dell'Accordo Quadro saranno tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall'art 3 della Legge 136/2010 e s.m.e i.

Contestualmente alla stipula del contratto, gli affidatari dovranno firmare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e il verbale di consegna. A tal fine dovranno essere forniti, sempre da parte del fornitore aggiudicatario, i nominativi del Direttore Tecnico dell'Accordo Quadro e Responsabile della Sicurezza.

## **Art. 23 – RESPONSABILITA' CONTRATTUALI**

Sono configurate a carico delle ditte affidatarie dell'accordo Quadro responsabilità per:

- danni che possono derivare dall'esecuzione erronea o insufficiente dell'intervento di riparazione sui mezzi;
- danni che possono derivare dall'utilizzo di pezzi di ricambio non originali;
- ritardata consegna dei mezzi rispetto ai termini preventivati, ovvero rispetto ai tempi delle case di riferimento.

## **Art. 24 – ASSICURAZIONI**

Le ditte affidatarie dovranno possedere una polizza assicurativa R.C., per la copertura di danni eventualmente causati ai veicoli ricevuti in consegna e/o detenuti in custodia al momento dell'eventuale evento dannoso, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del contratto, con massimale per sinistro

non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione) e con validità non inferiore alla durata del contratto (sei mesi).

In alternativa alla stipula ex novo di tale polizza, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specificata. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto di Cosmari Srl SRL, precisando che non vi sono limiti ai numeri di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione). Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la validità del contratto, per cui, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di Accordo Quadro si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **Art. 25 – PENALITA'**

Nel caso di inadempimenti contrattuali sono stabilite le seguenti penali:

– *Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo*

Per ogni ritardo nei tempi di intervento minimi garantiti del fornitore o di accettazione degli automezzi presso il fornitore e di esecuzione delle prestazioni di manutenzione o riparazione rispetto ai tempi stabili nel presente Capitolato all'art. 4:

a) penale pari ad € 25,00 (venticinque/00) per ogni 60 minuti o frazione rispetto al tempo minimo di intervento;

b) penale pari a € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi contrattuali e/o preventivati;

- *Mancato o ritardato recupero dei veicoli in avaria*

Il mancato recupero dei mezzi in avaria di cui all'art. 4 comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni 60 minuti o relative frazioni successive ai 120 minuti dalla chiamata inoltrata dalla SA.

- *Interventi manutentivi non risolutivi*

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi o difformi rispetto al preventivo e all'autorizzazione all'esecuzione degli interventi, Cosmari Srl si riserva la facoltà di applicare una penale compresa tra € 100,00 (cento/00) ed € 500,00 (cinquecento), a seconda della gravità dell'inadempienza e di far eseguire il servizio presso soggetti economici a spese del fornitore.

Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla SA in danno del fornitore saranno prelevate dai crediti maturati in dipendenza dell'esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato, e, ove mancasse il credito da parte del fornitore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. Il fornitore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati al fornitore per iscritto dal Direttore del Contratto. Il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla SA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della SA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate.

### **Art. 26 – RICHIAMO ALLE LEGGI**

Per quanto non prescritto dal presente documento, si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici di servizi.

**Art. 27 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato Tecnico e del Contratto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Macerata.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Brigitte Pellei)

